



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Segretariato Generale

CIRCOLARE N. 24

CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLE MISURE DI SOSTEGNO PER I SITI E GLI ELEMENTI DEL PATRIMONIO MONDIALE, PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77 RECANTE 'MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI E DEGLI ELEMENTI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO' E S.M.I.

Protocollo n. 7786 del 28 MAG. 2019

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO", di seguito indicata come "Legge 77/2006";

VISTO l'articolo 31 della legge 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", che modifica l'articolo 4 della Legge 77/2006 in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, integrando i possibili interventi finanziabili con quelli di cui alla lettera d-bis);

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 3-ter del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con integrazioni in legge 7 ottobre 2013, n. 112, che introduce modifiche agli interventi previsti all'articolo 4 comma 1 della Legge 77/2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", d'ora in poi D.P.C.M.;

CONSIDERATO che per gli effetti del sopra citato D.P.C.M. è prerogativa del Segretariato Generale curare gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 77 e s.m.i.;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 208 concernente "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015";

VISTA la circolare del Segretario Generale 18 maggio 2016 n. 21, *"Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006 n. 77 recante Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO'"*;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la legge 8 marzo 2017, n. 44, che estende agli elementi del patrimonio culturale immateriale le misure di sostegno previste dalla Legge 77/2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, n. 238 recante *"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"*;

VISTA la circolare del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 17, prot. 5021 del 03 maggio 2018, relativa a *"Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno a favore degli elementi italiani del patrimonio culturale immateriale, previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'Lista del Patrimonio Mondiale', posti sotto la tutela dell'UNESCO"*;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"* convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 ottobre 2018 al n. 3181, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali in favore del dott. Giovanni Panebianco, già dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, n. 580 di emanazione dell'Atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali, concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel triennio 2019-2021;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 35 di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021 del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTA la Direttiva generale dell'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2019, emanata dal Ministro per i beni e le attività culturali in data 01 marzo 2019, diramata con circolare del Gabinetto 11 marzo 2019, n. 4, prot. n. 7032, con la quale sono state assegnati ai titolari dei Centri

di Responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e strutturali ed i connessi obiettivi operativi per l'anno 2019;

VISTO l'elenco dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell'UNESCO, aggiornato annualmente a conclusione della Sessione annuale del Comitato del Patrimonio Mondiale;

VISTO l'elenco degli elementi italiani iscritti nelle Liste del Patrimonio Culturale Immateriale, aggiornato annualmente a conclusione della Sessione del Comitato Intergovernativo della Convenzione UNESCO del 2003;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le circolari n. 21 del 18 maggio 2016 e n. 17 del 03 maggio 2018;

SI STABILISCONO I SEGUENTI CRITERI E MODALITÀ
PER
L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77 E S.M.I

SEZIONE A - SITI UNESCO ITALIANI

ART. 1

Soggetti responsabili della tutela e/o gestione - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 77/2006 i *soggetti responsabili della tutela e/o gestione* dei siti italiani culturali e naturali iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, di seguito definiti *siti UNESCO*. L'elenco, aggiornato ogni anno a cura del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è consultabile nel sito *web* all'indirizzo <http://whc.unesco.org>.
2. La gestione dei *siti UNESCO* fa capo ad un insieme di soggetti istituzionalmente e/o giuridicamente competenti. I *soggetti responsabili della tutela e/o gestione*, in maniera autonoma o in maniera coordinata secondo le tipologie dei beni che costituiscono i diversi siti, sono: il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come "MIBAC", le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco o gli altri enti pubblici istituzionalmente competenti a livello territoriale, gli enti ecclesiastici. Sono inoltre *soggetti responsabili della tutela e/o gestione* specifiche strutture di gestione di carattere pubblico, oppure soggetti aventi personalità giuridica privata al cui capitale partecipino anche o esclusivamente soggetti pubblici. Tali strutture possono essere appositamente costituite per la gestione del *sito UNESCO*, oppure possono essere strutture già esistenti alle quali siano state conferite dai soggetti istituzionalmente competenti le attività di coordinamento del sito.
3. Oltre ai *soggetti* individuati nel comma 1, per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 77/2006 possono essere *soggetto beneficiario* di finanziamenti anche le istituzioni scolastiche pubbliche o legalmente riconosciute, comprese le istituzioni scolastiche localizzate sul territorio di regioni in cui non ricadano *siti UNESCO*. Per quanto riguarda le attività previste dal comma 1, lettera b), della legge 77/2006 possono essere *soggetto beneficiario* di finanziamenti anche le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o di raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, presenti nel perimetro dei *siti UNESCO*, funzionalmente organizzati ed aperti

al pubblico secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2018, n. 113 recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale”.

4. Possono essere *soggetto beneficiario* anche associazioni di *siti UNESCO* formalmente costituite o raggruppamenti temporanei di *siti UNESCO* costituiti con l'obiettivo di realizzare progetti di interesse comune.

ART. 2

Soggetto referente

1. I diversi *soggetti responsabili della tutela e/o gestione* di ogni *sito UNESCO*, nonché gli eventuali altri soggetti portatori d'interesse sul sito e coinvolti a vario titolo nella gestione dello stesso, individuano, con Atto d'Intesa formalmente sottoscritto, il *soggetto referente*.
2. Tale Atto d'Intesa, recante esplicito riferimento alla legge 77/2006, deve essere sottoscritto da tutti i *soggetti responsabili della tutela e/o gestione del sito*, nonché dai soggetti responsabili della gestione del territorio rappresentativi dell'area di riferimento del sito.
3. Il *soggetto referente* viene scelto tra i *soggetti responsabili della tutela e/o gestione*, elencati nell'articolo 1, comma 2, firmatari dell'Intesa. Nel caso di soggetti istituzionali il *soggetto referente* è individuato non nella persona ma nella carica. Nel caso delle strutture di gestione di cui all'art. 1 comma 2, l'intesa può essere sostituita dall'atto costitutivo o dallo statuto o dall'atto di conferimento; in tal caso le funzioni di *soggetto referente* sono svolte dal legale rappresentante della struttura di gestione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 4, svolge le funzioni di *soggetto referente*: per l'associazione, il legale rappresentante; per i raggruppamenti temporanei di *siti*, il coordinatore è individuato con atto formale dai referenti dei siti aderenti al raggruppamento medesimo.
5. Al *soggetto referente* compete in maniera esclusiva la responsabilità nei confronti del MiBAC di tutti gli adempimenti connessi alla concessione delle misure di sostegno previste all'articolo 4, comma 1, della legge 77/2006. In particolare, il *soggetto referente* è l'unico soggetto titolato a presentare al MiBAC le domande di finanziamento e tutti gli altri atti e documenti connessi all'erogazione dei finanziamenti in fase di assegnazione e di rendicontazione.
6. Il *soggetto referente* è garante presso il MiBAC della condivisione delle istanze presentate da parte di tutti i soggetti firmatari dell'Atto d'Intesa di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 3

Interventi ammessi ed entità del finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi elencati nell'articolo 4, comma 1, della legge 77/2006. Ciascun progetto non potrà prevedere uno sviluppo temporale superiore ai 18 mesi.
2. Ogni proponente –*sito* o associazione o raggruppamento- può presentare una sola istanza di finanziamento per ciascun capitolo di spesa. La partecipazione di un *sito* ad un'associazione o raggruppamento non preclude la possibilità di presentare un'istanza di finanziamento sullo stesso capitolo nel medesimo esercizio finanziario.
3. Il finanziamento richiesto può coprire al massimo il 90% dell'importo totale del costo dell'intervento. La rimanente parte, pari ad almeno il 10%, costituisce il cofinanziamento

obbligatorio che deve essere garantito dal *sito*, o associazione o raggruppamento proponenti l'intervento.

4. Ogni singolo progetto ammesso può beneficiare di un finanziamento massimo di:
 - a. 100.000,00 euro nel caso di singolo *sito UNESCO* diverso dal punto b,
 - b. 250.000,00 euro nel caso di singolo *sito UNESCO* di tipo seriale o paesaggio culturale,
 - c. 80.000,00 euro per ognuno dei *siti UNESCO* facenti parte di un'associazione o raggruppamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente circolare, fino ad un massimo, per ciascuna associazione o raggruppamento, del 25 % dell'importo complessivo del capitolo di spesa destinato ai *siti*, riferito all'esercizio finanziario oggetto dell'Avviso.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali-Segretariato Generale e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare beneficiano di una quota complessiva pari al 5% dell'importo totale, destinato ai *siti*, previsto per ogni annualità. La ripartizione della quota tra ciascun ministero è proporzionale al numero dei *siti* (culturali e naturali) iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale alla data del 1 gennaio dell'anno finanziario di riferimento. Tale importo è utilizzato per interventi a favore di tutti i *siti UNESCO* italiani.

ART. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate al Servizio con competenza in materia di UNESCO del Segretariato Generale, di seguito *Servizio*, secondo le modalità previste dall'Avviso pubblicato sul sito *web* del MiBAC per ciascuna annualità.
2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dal *soggetto referente* di cui all'articolo 2 e devono individuare in maniera esplicita un unico *soggetto beneficiario* destinatario del finanziamento. Tale soggetto potrà essere diverso dal *soggetto referente*, purché individuato tra quelli indicati all'articolo 1.

ART. 5

Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare

1. Le domande di finanziamento, pervenute secondo le modalità prescritte e nei tempi previsti dall'Avviso di cui all'articolo 4, comma 1, vengono sottoposte all'esame di un'apposita Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare, di seguito definita *Commissione*.
2. Della *Commissione*, nominata con decreto del Segretario Generale, fanno parte: quattro rappresentanti individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali, di cui uno Presidente; un rappresentante individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante individuato dal Ministero delle politiche alimentari agricole e forestali e del turismo; un rappresentante individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.. Ciascuna istituzione ha facoltà di designare anche un rappresentante supplente.
La *Commissione* è affiancata da una Segreteria Tecnica, interna al *Servizio*, nominata con il medesimo Decreto del Segretario Generale.
3. La *Commissione* redige la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo 6, e l'elenco degli interventi da finanziare con relativo ammontare, da proporre al Ministro. La graduatoria e l'elenco vengono approvati a maggioranza semplice dei componenti, compreso il Presidente.

4. A conclusione dei lavori, la *Commissione* trasmette al *Servizio*, gli esiti della valutazione. La Segreteria Tecnica predispone gli schemi di decreto di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 77/2006 e li trasmette agli uffici competenti per il seguito dell'istruttoria, ivi compresa l'acquisizione delle intese previste per legge e la successiva firma del Ministro.

ART. 6

Motivi di esclusione e criteri di valutazione delle domande

1. Non possono essere ammesse a valutazione le domande:
 - a. non pervenute nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso di cui articolo 4, comma 1;
 - b. non presentate dal *soggetto referente* individuato con le modalità di cui all'articolo 2;
 - c. non corredate della copia conforme dell'Atto d'Intesa di cui all'articolo 2, comma 1;
 - d. con allegato un Atto d'Intesa in cui non siano rappresentati tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2;
 - e. presentate da soggetti giuridici di natura privata non corredate dalla copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto previsti dall'articolo 2, comma 3;
 - f. in cui il cofinanziamento, previsto dall'articolo 3 comma 3, non sia supportato da apposita dichiarazione;
 - g. non controfirmate dal *soggetto beneficiario*, ove diverso dal soggetto referente di cui all'articolo 2;
 - h. presentate da *siti UNESCO* o associazioni o raggruppamenti di *siti UNESCO* che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, non risultino in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006, così come specificato nell'Avviso;
 - i. presentate da raggruppamenti di siti che comprendano soggetti non in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006, così come specificato nell'Avviso;
 - j. che superino la soglia massima di finanziamento prevista dall'articolo 3, comma 4.
2. La *Commissione* di cui all'articolo 5, comma 1, valuta le domande sulla base dei seguenti criteri, per le cui specifiche si rimanda al testo dell'Avviso:
 - a. capacità gestionale del proponente;
 - b. qualità della proposta progettuale;
 - c. capacità di spesa del *soggetto referente* e rispetto delle tempistiche previste nella realizzazione dei progetti precedentemente finanziati.
3. Compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 3, al fine di consentire un'equilibrata distribuzione dei fondi sarà cura della Commissione prevedere in via prioritaria un solo intervento per ogni sito, considerando a tal fine sia i progetti presentati in forma autonoma sia quelli presentati congiuntamente da più *siti*.

Eventuali somme non assegnate sulla base della graduatoria sono rese disponibili al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 5.

SEZIONE B – ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

ART. 7

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 77/2006 gli enti/istituzioni competenti per la salvaguardia- o in essa coinvolti- degli elementi iscritti nelle Liste UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale, di seguito definiti elementi UNESCO. L'elenco, aggiornato ogni anno a cura del Segretariato della Convenzione UNESCO del 2003, è consultabile nel sito WEB all'indirizzo <https://ich.unesco.org/>.
2. Possono altresì beneficiare dei finanziamenti a valere sulla legge altre organizzazioni o organismi senza fini di lucro e dotati di personalità giuridica riconosciuta dallo Stato, rappresentativi della comunità di detentori e praticanti.
3. Oltre ai soggetti individuati nei commi 1 e 2, per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 77/2006 possono essere soggetto beneficiario di finanziamenti anche le istituzioni scolastiche pubbliche o legalmente riconosciute, comprese le istituzioni scolastiche situate in territori di regioni diverse da quelle di localizzazione geografiche degli elementi UNESCO.
4. Possono essere soggetto beneficiario anche associazioni di *più elementi UNESCO* formalmente costituite o raggruppamenti temporanei di *più elementi UNESCO* aventi l'obiettivo di realizzare specifici progetti di interesse comune.

ART. 8

Soggetto referente

1. Gli enti e le istituzioni competenti per la salvaguardia, nonché le organizzazioni o gli organismi rappresentativi delle comunità e dei gruppi di detentori e praticanti, così come definiti nei dossier di candidatura, individuano con Atto d'Intesa, formalmente sottoscritto e recante esplicito riferimento alla legge 77/2006, il *soggetto referente*.
2. Nel caso di soggetti istituzionali il *soggetto referente* è individuato non nella persona, ma nella carica. Nel caso di organizzazioni o organismi, le funzioni di *soggetto referente* sono svolte dal legale rappresentante della struttura.
3. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 4, svolge le funzioni di *soggetto referente*: per l'associazione di *più elementi*, il legale rappresentante; per i raggruppamenti temporanei di *più elementi*, il coordinatore è individuato con atto formale dai referenti del raggruppamento medesimo.
4. Al *soggetto referente* compete in maniera esclusiva la responsabilità nei confronti del MiBAC di tutti gli adempimenti connessi alla concessione delle misure di sostegno previste all'articolo 4, comma 1, della legge 77/2006. In particolare il *soggetto referente* è l'unico soggetto titolato a presentare al MiBAC le domande di finanziamenti e tutti gli altri atti e documenti connessi all'erogazione dei finanziamenti in fase di domanda, di assegnazione e di rendicontazione.
5. Il *soggetto referente* è garante presso il MiBAC della condivisione delle istanze presentate da parte di tutti i soggetti firmatari dell'Atto d'Intesa di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 9

Interventi ammessi ed entità del finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi elencati nell'articolo 4, comma 1, lettere a) e d) della legge 77/2006. Ciascun progetto non potrà prevedere uno sviluppo temporale superiore ai 18 mesi.
2. Ogni proponente – o *singolo elemento* o associazione o raggruppamento- può presentare una sola istanza di finanziamento. La partecipazione di un *singolo elemento* ad un'associazione o raggruppamento non preclude la possibilità di presentare una autonoma istanza di finanziamento nel medesimo esercizio finanziario.
3. Il finanziamento richiesto può coprire al massimo il 90% dell'importo totale del costo dell'intervento. La rimanente parte, pari ad almeno il 10%, costituisce il cofinanziamento obbligatorio che deve essere garantito dall'*elemento*, o associazione o raggruppamento proponenti l'intervento.
4. Ogni singolo progetto ammesso può beneficiare di un finanziamento massimo di:
 - a. 100.000,00 euro nel caso di *singolo elemento UNESCO*;
 - b. 80.000,00 euro per ognuno degli *elementi UNESCO* facenti parte di un'associazione o raggruppamento di cui all'articolo 7, comma 4, della presente circolare, fino ad un massimo, per ciascuna associazione o raggruppamento, del 25 % dell'importo complessivo destinato agli elementi, riferito all'esercizio finanziario oggetto dell'Avviso.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali-Segretariato Generale e gli altri ministeri concertanti beneficiano di una quota complessiva pari al 5% dell'importo totale, destinato agli *elementi*, previsto per ogni annualità. La ripartizione della quota tra ciascun Ministero è proporzionale al numero degli *elementi* iscritti, alla data del 1 gennaio dell'anno finanziario di riferimento, nelle Liste UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale. Tale importo è utilizzato per interventi a favore di tutti gli elementi UNESCO.

ART. 10

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate al *Servizio* secondo le modalità previste dall'Avviso pubblicato sul sito web del MiBAC per ciascuna annualità.
2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dal *soggetto referente* di cui all'articolo 8 e devono individuare in maniera esplicita un unico *soggetto beneficiario* destinatario del finanziamento. Tale soggetto potrà essere diverso dal *soggetto referente*, purché individuato tra quelli indicati all'articolo 7.

ART. 11

Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare

1. Le domande di finanziamento, pervenute secondo le modalità prescritte e nei tempi previsti dall'Avviso di cui all'articolo 10, comma 1, vengono sottoposte all'esame di un'apposita Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare, di seguito definita *Commissione*.
2. Della *Commissione*, nominata con decreto del Segretario Generale, fanno parte: quattro rappresentanti individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali, di cui uno Presidente; un rappresentante individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

un rappresentante individuato dal Ministero delle politiche alimentari agricole e forestali e del turismo; un rappresentante individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Ciascuna istituzione ha facoltà di designare anche un rappresentante supplente.

La *Commissione* è affiancata da una Segreteria Tecnica, interna al *Servizio*, nominata con il medesimo Decreto del Segretario Generale.

3. La *Commissione* redige la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo 12, e l'elenco degli interventi da finanziare con relativo ammontare, da proporre al Ministro. La graduatoria e l'elenco vengono approvati a maggioranza semplice dei componenti, compreso il Presidente.
4. A conclusione dei propri lavori, la *Commissione* trasmette al *Servizio*, gli esiti della valutazione. La Segreteria Tecnica predispone lo schema di Decreto di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 77/2006 e lo trasmette agli uffici competenti per il seguito dell'istruttoria, ivi compresa l'acquisizione delle intese previste per legge e la successiva firma del Ministro.

ART. 12

Motivi di esclusione e criteri di valutazione delle domande

1. Non possono essere ammesse a valutazione le domande:
 - a. non pervenute nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso di cui articolo 10, comma 1;
 - b. non presentate dal *soggetto referente* individuato con le modalità di cui all'articolo 8;
 - c. non corredate della copia conforme dell'Atto d'Intesa di cui all'articolo 8, comma 1;
 - d. con allegato un Atto d'Intesa in cui non siano rappresentati tutti i soggetti di cui all'articolo 8, comma 1;
 - e. presentate da soggetti giuridici di natura privata non corredate dalla copia conforme dell'Atto istitutivo e dello Statuto;
 - f. in cui il cofinanziamento, previsto dall'articolo 9 comma 3, non sia supportato da apposita dichiarazione;
 - g. non controfirmate dal *soggetto beneficiario*, ove diverso dal *soggetto referente* di cui all'articolo 8;
 - h. presentate da *singoli elementi UNESCO* o associazioni o raggruppamenti di *più elementi UNESCO* che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, non risultino in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006, così come specificato nell'Avviso;
 - i. presentate da raggruppamenti di *più elementi* che comprendano soggetti non in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006, così come specificato nell'Avviso;
 - j. che superino la soglia massima di finanziamento prevista dall'articolo 9, comma 4.
2. La *Commissione* di cui all'articolo 11, comma 1, valuta le domande sulla base dei seguenti criteri, per le cui specifiche si rimanda al testo dell'Avviso:
 - a. capacità gestionale del proponente;
 - b. qualità della proposta progettuale;

c. capacità di spesa del soggetto referente e rispetto delle tempistiche previste nella realizzazione dei progetti precedentemente finanziati.

Costituisce elemento di priorità nella valutazione la redazione o l'aggiornamento del Piano delle Misure di Salvaguardia.

3. Compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della graduatoria di cui all'articolo 11, comma 3, al fine di consentire un'equilibrata distribuzione dei fondi sarà cura della *Commissione* prevedere in via prioritaria un solo intervento per ogni *elemento*, considerando a tal fine sia i progetti presentati in forma autonoma sia quelli presentati congiuntamente da più *elementi*. Eventuali somme non assegnate sulla base della graduatoria sono rese disponibili al Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 5.

SEZIONE C - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 13

Assegnazione del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 77/2006, gli interventi, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche alimentari agricole e forestali e del turismo e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Successivamente alla registrazione da parte della Corte dei conti, il decreto viene pubblicato sul sito *web* del MiBAC e il *Servizio* ne dà comunicazione ai *soggetti referenti*. Dalla data di comunicazione decorrono i termini per gli adempimenti di cui all'art. 15.

ART. 14

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento assegnato a ciascun intervento verrà erogato dal MiBAC al *soggetto beneficiario*, secondo le seguenti modalità:
 - a. primo acconto, pari al 30 % dell'importo finanziato, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, della prima rendicontazione di cui al successivo articolo 15, comma 2, validata dal *Servizio*;
 - b. acconti successivi, a stato di avanzamento del progetto, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, delle rendicontazioni di cui al successivo articolo 15, comma 3, validate dal *Servizio*;
 - c. saldo, a completamento del progetto, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, della rendicontazione dello stato finale, comprensiva dell'intera quota di cofinanziamento.
2. Stante la durata massima di ciascun progetto, pari a 18 mesi, così come da previsioni dell'articolo 9 comma 1 della presente circolare, la rendicontazione finale dovrà pervenire al massimo dopo 60 giorni dalla data di conclusione del progetto.

ART. 15

Modalità di rendicontazione

1. Il *soggetto referente*, nel rispetto del cronoprogramma di cui al successivo comma 2, si impegna a presentare periodicamente la rendicontazione relativa a ciascuna fase del progetto mediante la compilazione del *Modello di Rendicontazione*, appositamente predisposto dal *Servizio*.
2. Entro 45 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di individuazione dei progetti ammessi a finanziamento, il *soggetto referente* dovrà presentare la prima rendicontazione mediante la trasmissione:
 - a. del *Piano Operativo di dettaglio* dell'intero progetto, articolato per fasi e contenente: la descrizione delle singole attività, il piano finanziario disaggregato per azioni e attività dell'intero importo del progetto (comprensivo del cofinanziamento), il cronoprogramma dettagliato delle attività, con l'individuazione temporale degli stati di avanzamento previsti. In particolare, nel cronoprogramma dovranno essere indicate: la data di avvio delle attività e la data in cui si raggiungerà lo stato di avanzamento delle attività corrispondente all'ammontare del 30% del finanziamento, già ricevuto in acconto.
 - b. del *Modello di Rendicontazione*, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, al quale dovrà essere allegato, in copia conforme, l'atto formale di accertamento in bilancio da parte del *soggetto beneficiario* dell'importo finanziato e del cofinanziamento obbligatorio. Ove tale atto non sia previsto dall'assetto amministrativo del *soggetto beneficiario*, lo stesso dovrà produrre altro documento con cui dia prova di aver avviato le azioni necessarie alla realizzazione del progetto.
 - c. della *Dichiarazione di inizio attività*, sottoscritta dal *soggetto referente*, con indicazione della data di avvio del progetto, ai fini della determinazione della data di chiusura dello stesso. La data di decorrenza deve necessariamente essere antecedente alla trasmissione della prima rendicontazione e successiva alla data del decreto di assegnazione delle risorse.
3. Per ciascuno stato di avanzamento previsto nel *Piano operativo*, il *soggetto referente* dovrà trasmettere il *Modello di Rendicontazione* debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato, comprensivo degli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti ai fini delle verifiche di ammissibilità e congruità. Gli stati di avanzamento delle attività dovranno rispettare la tempistica prevista nel cronoprogramma; eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente comunicati ed adeguatamente motivati al *Servizio*, per la successiva approvazione da parte dello stesso.

Non sono ammesse proroghe, se non in casi adeguatamente motivati e previa autorizzazione del *Servizio*.
4. Eventuali economie, generatesi nel corso della realizzazione del progetto, potranno essere utilizzate dal *soggetto beneficiario*, previa autorizzazione da parte del *Servizio*, per le medesime finalità e obiettivi del progetto finanziato.
5. La regolarità e la correttezza nelle modalità di rendicontazione, nonché il rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma di attuazione del progetto rappresentano criteri per la valutazione della capacità di spesa del *soggetto referente* ai fini della valutazione delle successive istanze di finanziamento.
6. Per garantire il controllo sul rendiconto delle spese sostenute e il monitoraggio delle fasi di realizzazione dei progetti approvati, è riservata, a favore del *Servizio*, una quota pari al 2% del

finanziamento disponibile per ogni annualità a valere sulla legge 77/2006. Tale quota è aggiuntiva rispetto al 5%, di cui agli articoli 3 comma 5 e 9, comma 5 della presente circolare.

ART. 16

Revoca e rinuncia

1. Qualora entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di assegnazione del finanziamento da parte della Corte dei conti, non sia stata trasmessa al *Servizio* la rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 2, né alcun tipo di documentazione che dia prova che siano state avviate le azioni necessarie alla realizzazione del progetto, il *soggetto referente* sarà invitato formalmente dall'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni o a rinunciare al finanziamento. Nel caso di mancato riscontro entro il termine dilatorio, il finanziamento sarà comunque revocato.
La revoca costituisce elemento di valutazione per le istanze che saranno presentate negli anni successivi dal *soggetto referente*.
2. Nel caso di mancato rispetto della tempistica per la presentazione dello stato di avanzamento successivo all'erogazione dell'acconto, il *soggetto referente* sarà invitato formalmente dall'Amministrazione ad adempiere entro 30 giorni, altrimenti seguirà ingiunzione per la restituzione della somma ricevuta e la revoca del finanziamento.
La revoca costituisce elemento di valutazione per le istanze che saranno presentate negli anni successivi dal *soggetto referente*.
3. Il *soggetto referente*, il cui progetto è stato ammesso a finanziamento in base al decreto di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 77/2006 e che non si trovi più nelle condizioni oggettive di poterlo realizzare, deve inviare al *Servizio*, entro il termine dei 45 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, la rinuncia formale e motivata al finanziamento.
La rinuncia costituisce elemento di valutazione per le istanze che saranno presentate negli anni successivi dal *soggetto referente*.
4. Le disponibilità finanziarie rivenienti da revoche e rinunce da parte dei *soggetti beneficiari*, saranno assegnate proporzionalmente e, comunque, nel rispetto degli importi di progetto, con provvedimento del MiBAC, ai progetti inseriti nella graduatoria stilata dalla *Commissione* e allegata al decreto di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 77/2006.

ART. 17

Modifiche dei progetti

1. Il *soggetto referente*, il cui progetto è stato ammesso a finanziamento in base al decreto di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 77/2006, può richiedere al *Servizio*, nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, di apportare modifiche al progetto individuato dal decreto. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva del progetto variato. Ai fini dell'approvazione della richiesta di cui sopra devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. il costo complessivo del progetto, qualora sia superiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento, non può comportare un incremento del contributo a carico del MiBAC;
 - b. il progetto deve rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e la tipologia di intervento del progetto originariamente ammesso a finanziamento.
2. L'Amministrazione può prescrivere, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa dal *soggetto referente*, via

PEC, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. L'approvazione della modifica del progetto verrà comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

3. Ove la modifica del progetto comporti una rinuncia parziale al finanziamento assegnato, tale situazione costituirà elemento di valutazione per le istanze che saranno presentate negli anni successivi dal *soggetto referente*.

ART. 18

Prodotti dei progetti

1. I materiali inviati relativi ai progetti realizzati non verranno restituiti.
2. Il MiBAC può pubblicizzare le iniziative e i progetti finanziati a valere sulla legge 77/2006 attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti anche il *soggetto beneficiario*, gli obiettivi, il costo totale e il finanziamento totale concesso.
3. Il *soggetto beneficiario* del finanziamento è tenuto a dare la massima diffusione dei risultati del progetto finanziato.
4. Tutti i lavori, i prodotti, i materiali, le attività realizzate e le iniziative informative concernenti il progetto finanziato devono riportare il logo del MiBAC e la fonte del finanziamento.

ART. 19

Entrata in vigore

La presente circolare entra immediatamente in vigore e sostituisce le precedenti circolari del Segretario Generale 18 maggio 2016, n. 21, e 03 maggio 2018, n. 17.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Panebianco

